

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 08850/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8850 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Diego Magliano, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Bacci, Erika Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso lo studio Mario Bacci in Roma, via Luigi Capuana, 207;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Andrea Zito, Francesco Pacucci non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019 n. 333-B/12D.3.19/5429, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale per una QUOTA

DI ASPIRANTI CHE HANNO RIPORTATO UN VOTO COMPRESO TRA 8,750 - 8,250 DECIMI, nella graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, purché detti aspiranti siano muniti dei requisiti dell'età e del titolo di studio prescritti dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modificazioni;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi dei ricorrenti ivi compresa:

- A) gli allegati nr. 1, 2 e 3 al decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019 n. 333-B/12D.3.19/5429 nella parte in cui il ricorrente risulta escluso dallo scorrimento della graduatoria;

- il decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 15.03.2019, n. 21, con il quale è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40;

- il decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.04.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 23.03.2019, n. 32, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al predetto procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato nonché, specificamente, degli elenchi di cui agli Allegati 1 e 2 al predetto decreto; per l'adozione delle misure cautelari monocratiche

volte a consentire all'odierno ricorrente di essere ammesso a sostenere, in sovrannumero, le successive prove d'esame, già programmate e che si concluderanno il 31 luglio 2019, secondo il calendario dettagliato pubblicato sul

sito [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it) e/o di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta la partecipazione alla procedura concorsuale de qua.

per l'accertamento

dello status di "idoneo" in capo al ricorrente in conseguenza del superamento della prova scritta di esame del concorso pubblico per il reclutamento di complessivi 1.148 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui al predetto decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017

per la condanna ex art. 30 c.p.a

al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione del ricorrente alla procedura selettiva in esame nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge.

E con i motivi aggiunti presentati da MAGLIANO DIEGO in data 11/11/2019 :

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12.08.2019, pubblicato il 13.08.2019 sul sito web istituzionale [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it), con avviso di pubblicazione nella G.U.R.I. – 4° serie speciale Concorsi ed esami, con il quale è stato approvato l'elenco generale degli aspiranti che risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 comma 2 bis, d.l. 135/2018, convertito, con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per l'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, contenuto nell'allegato n. 1, ..(...).. e con il quale è stato approvato l'elenco finale dei 1851 aspiranti che devono essere avviati al prescritto corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, contenuto nell'allegato n. 2, ..(...)..., ivi compresi gli allegati 1 e 2”;

- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 15.03.2019, n. 21, con il quale è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del

concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40;

- del decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.04.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 23.03.2019, n. 32, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al predetto procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato nonché, specificamente, degli elenchi di cui agli Allegati 1 e 2 al predetto decreto;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi dei ricorrenti ivi compresa:

A) la Tabella B decreto del Capo della Polizia n. 333-B12D.3.19-5429 nella parte in cui la ricorrente Sferra Giada Maria risulta esclusa dallo scorrimento della graduatoria;

B) la Tabella C decreto del Capo della Polizia n. 333-B12D.3.19-5429 nella parte in cui il ricorrente Rosa Carmine Paolo risulta escluso dallo scorrimento della graduatoria.

per l'accertamento

dello status di "idoneo" in capo ai ricorrenti in conseguenza del superamento della prova scritta di esame del concorso pubblico per il reclutamento di complessivi 1.148 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui al predetto decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017

per la condanna ex art. 30 c.p.a

al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione dei ricorrenti alla procedura selettiva in esame nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2019 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'istanza ex art.59 c.p.a. con cui il signor Diego Magliano ha chiesto l'esecuzione, con eventuale nomina di Commissario ad Acta, del giudicato cautelare di cui all'ordinanza 6021/2019 pronunciata in data 10/09/2019 e pubblicata in data 13/09/2019;

Rilevato che l'amministrazione, senza fornire giustificate ragioni, non ha ottemperato al giudicato cautelare di cui alla richiamata ordinanza;

ritenuto che, malgrado le articolate argomentazioni dell'amministrazione in merito ai motivi per cui non si è dato luogo all'esecuzione, l'istanza deve essere accolta e per l'effetto va ordinato all'amministrazione di provvedere all'esecuzione dell'ordinanza n. 6021/2019 pronunciata in data 10/09/2019 e pubblicata in data 13/09/2019 disponendo l'ammissione con riserva del suindicato ricorrente alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982, nel termine di giorni 20 decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza, prove da espletarsi mediante apposita sessione integrativa;

CONSIDERATO che si rende ora necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati utilmente indicati nella graduatoria impugnata con i motivi aggiunti che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del ricorso;

RITENUTO, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale, che ricorrano, nel caso di specie, i presupposti per autorizzare la notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari,

attraverso la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e degli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa di tutti i candidati collocati nella finale graduatoria di merito e che a tale incumbente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni venti decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni dieci dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incumbente in questione;

Ritenuto, quindi, di rinviare il prosieguo della trattazione nel merito alla udienza pubblica del 26 maggio 2020;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), accoglie l'istanza ex art.59 c.p.a. e per l'effetto ordina all'amministrazione di dare esecuzione all'ordinanza n. 6021/2019 pronunciata da Codesta Sezione in data 10/09/2019 e pubblicata in data 13/09/2019 nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

Dispone a carico di parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio, come disposto in motivazione;

Rinvia per la trattazione del merito all'udienza pubblica del 26 maggio 2020.

Spese al definitivo.

Manda alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza alle parti costituite in giudizio e all'amministrazione anche presso la Sede reale ex art.2 comma 6 disp.att.c.p.a.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Ines Simona Immacolata Pisano**

**IL PRESIDENTE**

**Donatella Scala**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.